



Il Direttore Generale

Roma, 2 dicembre 2022

Gentile Prof.ssa Lapecorella,

ci riferiamo all'articolo 180 del decreto legge n. 34 del 2020 che, modificando l'articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011, ha previsto l'obbligo di una dichiarazione, da presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 29 aprile 2022, che si è aggiunto all'obbligo di rendicontazione periodica già previsto a carico dei gestori delle strutture ricettive dai rispettivi regolamenti comunali.

Con la pubblicazione delle successive FAQ (risposte 8 e 9), codesto Dipartimento delle finanze - Ministero delle economia e delle finanze - ha chiarito che, considerato che si tratta del primo anno di applicazione dell'obbligo dichiarativo mediante presentazione del modello ministeriale (Decreto 29 aprile 2022), si ritiene che i soggetti che hanno già presentato per gli anni di imposta 2020 e 2021 una dichiarazione/comunicazione al comune seguendo le indicazioni prescritte dal comune stesso, non sono obbligati a ripresentare per dette annualità la dichiarazione di cui al decreto. Al di fuori di tale caso, è chiaro che il contribuente dovrà utilizzare esclusivamente il nuovo modello ministeriale per la dichiarazione.

Ciò premesso, in considerazione dell'importanza della materia, si chiede di confermare che, per le annualità successive a quelle indicate nelle predette FAQ, la presentazione del modello ministeriale e quindi il contestuale adempimento dell'obbligo dichiarativo, esclude i soggetti obbligati dal presentare ulteriori dichiarazioni/comunicazioni richieste dai comuni.

Gentilissima
Prof.ssa Fabrizia LAPECORELLA
Direttore Generale delle Finanze
Via dei Normanni, 5 - 00184 Roma
Tel. +39 06 93836 421
Pec: df.udg@pce.finanze.it

La previsione di un'ulteriore rendicontazione di dati già in possesso della pubblica amministrazione costituirebbe infatti una duplicazione di oneri in contrasto con i principi di semplificazione sanciti dall'articolo 6 della legge 27 luglio 2000 n. 212, ai sensi del quale "al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente".

La ringraziamo per l'attenzione e rimaniamo a sua disposizione per ogni approfondimento.

Cordiali saluti.

(Dr. Alessandro Massimo Nucara)

